



COMUNICATO UFFICIALE N. 231
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 119/AA, 120/AA e 121/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della procura federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 567 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. GIANCARLO PARROTTINO e della società A.S.D. TAVERNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANCARLO PARROTTINO, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. TAVERNA per aver in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, quale firmatario di una missiva/comunicato stampa, datata/o 21 novembre 2016, inviata/o al Presidente del Comitato Regionale Calabria F.I.G.C.-L.N.D. e al designatore A.I.A. Calabria di Prima Categoria, apparsa/o in pari data su diversi organi di stampa tra cui il portale internet "www.stadioradio.it", gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'associato A.I.A. della Sezione di Paola, A.E. Tonino Fiore, nonché, di riflesso quello dell'intera Sezione, dei suoi associati e dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

A.S.D. TAVERNA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIANCARLO PARROTTINO in proprio e in qualità di legale rappresentante nell'interesse della società A.S.D. TAVERNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 inibizione per il Sig. GIANCARLO PARROTTINO e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. TAVERNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 224 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. FRANCESCO MARIA CONFALONIERI, GABRIELE GALLICCHIO e della società COACHING SPORT ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO MARIA CONFALONIERI, all'epoca dei fatti Presidente della società Coaching Sport A.S.D., per aver in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al disposto di cui al paragrafo 2.6 del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2015/2016, organizzato, in concorso con il proprio dirigente Gabriele Gallicchio, nonché con il sig. Guido Braida, Presidente della società U.S. Calcio Caorle A.S.D., che presso gli impianti sportivi di quest'ultima, si svolgesse, dal 24 al 26 giugno 2016, un torneo Internazionale denominato "*Torneo Venice Champions Trophy 2016*" riservato alla categoria pulcini a7, in assenza della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

GABRIELE GALLICCHIO, all'epoca dei fatti dirigente della società Coaching Sport A.S.D., per aver in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al disposto di cui al paragrafo 2.6 del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2015/2016, organizzato, in concorso con il proprio dirigente Presidente Francesco Maria Confalonieri, nonché con il sig. Guido Braida, Presidente della società U.S. Calcio Caorle A.S.D., che presso gli impianti sportivi di quest'ultima, si svolgesse, dal 24 al 26 giugno 2016, un torneo Internazionale denominato "*Torneo Venice Champions Trophy 2016*" riservato alla categoria pulcini a7, in assenza della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

COACHING SPORT A.S.D., ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio Presidente ed al proprio dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO MARIA CONFALONIERI e dal Sig. GABRIELE GALLICCHIO in proprio e nell'interesse della società COACHING SPORT A.S.D. in qualità di Presidente protempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. FRANCESCO MARIA CONFALONIERI, di 3 mesi di inibizione per il Sig. GABRIELE GALLICCHIO e di € 450,00 di ammenda per la società COACHING SPORT A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 365 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. ZHU XIAODONG, avente ad oggetto la seguente condotta:

ZHU XIAODONG, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società A.C. PAVIA S.R.L., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva, per il mancato adempimento del deposito, entro il termine perentorio del 06 luglio 2016, della garanzia a copertura del saldo di € 233.264,00 relativo a operazioni tesseramento e trasferimento poste in essere entro il 01 luglio 2016, così come previsto dall'allegato sub A), par. 5, lett. c) del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 441/A del 17 giugno 2016, nonché dal Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 254/L del 21 giugno 2016;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ZHU XIAODONG;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione e di € 3.500,00 di ammenda per il Sig. ZHU XIAODONG;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio